



STATUTO

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE - SCOPI - ORDINAMENTO TECNICO

art.1 - COSTITUZIONE

E' costituita in Italia un'Associazione disciplinata dal diritto italiano denominata "Associazione per la Cooperazione e lo Sviluppo dei rapporti Italia-Bahrain Business Council", in forma abbreviata "Italia-Bahrain Business Council" ed in sigla "Ita.Bah.B.C.", con Sede in Roma (RM), Repubblica Italiana, e con Sede Secondaria in Manama, Regno del Bahrain, la quale svolge le sue attività nel rispetto dei principi fissati dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Il Consiglio Direttivo potrà trasferire la Sede dell'Associazione nell'ambito dello stesso Comune indicato nel precedente comma; spetta invece all'Assemblea dei Soci deliberare la istituzione e la soppressione di Sedi secondarie o il trasferimento della Sede sociale in Comune diverso da quello indicato nel precedente comma.

La durata è fissata a tempo indeterminato.

L'Associazione esercita la propria autonomia regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti e dal presente Statuto, nelle materie di propria competenza.

art.2 - SCOPI

L'Associazione è apolitica, apartitica e non persegue finalità di lucro. Scopo della sua attività è quello di favorire e contribuire allo sviluppo binazionale delle relazioni economiche, commerciali, professionali, formative e culturali tra la Repubblica Italiana e il Regno del Bahrain, di salvaguardare e fare propri gli interessi dell'economia bahrainita in Italia e quelli dell'economia italiana in Bahrain e di favorire i rapporti tra le persone che lavorano in aziende del Regno del Bahrain e della Repubblica Italiana oppure tra studenti delle rispettive Università, sia pubbliche che private, che abbiano interesse all'interscambio didattico, culturale, formativo e professionale tra i due Paesi.

Tali scopi vengono perseguiti anche in collaborazione con l'Ambasciata del Regno del Bahrain ed i relativi Consolati nella Repubblica Italiana, con l'Ambasciata della Repubblica



Italiana ed i relativi Consolati nel Regno del Bahrain e con le altre Istituzione e/o Organizzazioni di carattere governativo e non, anche no profit.

L'Associazione si adopera altresì a divulgare e mantenere sui mercati una immagine positiva dei due Paesi, promuovendone economie, prodotti e servizi e curando in particolare anche gli aspetti informativi-formativi per una migliore integrazione economico-culturale tra i due Paesi stessi.

Per il raggiungimento di tali finalità, l'Associazione svolgerà la propria attività per:

- 1) incoraggiare, promuovere e contribuire allo sviluppo dei rapporti commerciali, industriali, agricoli, professionali, finanziari e culturali tra l'Italia e il Bahrain, nonché all'incremento della collaborazione tecnica fra i due Paesi, occupandosi di tutti i problemi connessi, direttamente o indirettamente, con tali rapporti, raccogliendo e diffondendo dati al fine di incoraggiare e agevolare i rapporti d'affari tra imprese della Repubblica Italiana e del Regno del Bahrain, nel pieno rispetto delle normative di legge nazionali ed internazionali e previo ottenimento dei consensi e delle autorizzazioni prescritte dalle disposizioni normative nazionali ed internazionali, tempo per tempo vigenti;
- 2) elaborare proposte allo scopo di perseguire gli obiettivi degli Associati relativamente ai loro rapporti economici, sociali, culturali, universitari e formativi;
- 3) raccogliere e fornire, mediante circolari, pubblicazioni o altri mezzi divulgativi, agli ambienti interessati e in modo particolare ai propri Soci:
 - a) notizie e dati riguardanti l'attività economica e lo sviluppo dei due Paesi;
 - b) informazioni sulle leggi e sulle norme che regolano gli scambi fra i due Paesi;
 - c) notizie sulla legislazione commerciale, industriale e amministrativa di interesse per gli operatori;
 - d) informazioni circa le disposizioni valutarie e quelle che regolano i trasporti ed il turismo;
- 4) studiare l'andamento delle rispettive attività produttive, mettendone in evidenza le possibilità di mercato, gestire il moto espansivo delle relazioni commerciali e industriali;
- 5) offrire la sua collaborazione agli Enti governativi e alle Pubbliche Amministrazioni dei due Paesi per la promozione di norme e provvedimenti che interessino gli scambi fra l'Italia e il Bahrain;
- 6) svolgere attività di promozione e collegamento, curandole e sviluppandole, delle relazioni d'affari tra imprese di entrambi gli Stati ed attività di sostegno dell'incremento dell'interscambio tra la Repubblica Italiana e il Regno del Bahrain, contribuendo allo sviluppo



dei rapporti commerciali, industriali, agricoli, culturali, formativi e finanziari tra la Repubblica Italiana e il Regno del Bahrain, nonché all'incremento della collaborazione tecnica tra i due Paesi;

7) avviare e seguire contatti tra i settori dell'economia interessati appartenenti ad entrambi gli Stati;

8) seguire gli interessi economici presso le sedi governative del Regno del Bahrain e della Repubblica Italiana, gli Enti pubblici ed altre Autorità, rappresentando gli interessi degli Associati presso le Autorità stesse, esponendo agli organi governativi ed alle amministrazioni pubbliche dei due Paesi i problemi di carattere generale dei Soci, la cui soluzione abbia attinenza con gli scopi che l'Associazione persegue;

9) effettuare l'analisi delle possibilità di commercializzazione, approvvigionamento, formazione ed investimento in entrambi gli Stati;

10) agevolare la composizione di controversie di carattere economico, insorgenti fra gli operatori, quando derivino da operazioni commerciali fra i due Paesi, nonché costituire allo scopo, su richiesta delle parti interessate, collegi arbitrali o peritali tramite l'Italy-Bahrain Business Mediation Centre, organizzando anche sistemi di Alternative Dispute Resolution (ADR);

11) porre in essere ogni atto che risulti utile o necessario per il conseguimento degli scopi associativi, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni ed eventi quali, a mero titolo esemplificativo, conferenze stampa, convegni, congressi, seminari d'informazione e missioni aventi finalità economiche, l'organizzazione di e la partecipazione a mostre, esposizioni e fiere mercantili, simposi e tavole rotonde, nonché la partecipazione ad eventi di tale tipo, purché rientranti nello scopo riportato nel presente Statuto;

12) svolgere attività informativa e fornire consulenze, in particolare mediante la redazione di pareri, analisi di mercato e relazioni;

13) svolgere ogni ulteriore attività consentita dalla legge, utile alla realizzazione dello scopo statutario.

L'Associazione potrà comunque fornire anche dietro corrispettivo, al solo scopo di reperire le risorse per lo svolgimento della propria attività istituzionale, servizi qualificati di networking, consulenza e assistenza commerciale, anche tramite il proprio sito internet.

L'Associazione svolge la propria attività in piena indipendenza dalle Rappresentanze Istituzionali Ufficiali (Ambasciate della Repubblica Italiana e del Regno del Bahrain), ma nella più stretta collaborazione con le stesse e con tutti quegli Enti, Società ed Istituzioni dei due Paesi che perseguono fini analoghi o comunque utili al raggiungimento dello scopo associativo dell'Associazione.



L'Associazione si astiene dallo svolgere qualsiasi attività che, sulla base di particolari disposizioni di legge, italiane o straniere, è riservata ai partiti ed ai movimenti politici nonché da qualsiasi attività con finalità ideologiche.

art.3 - ORDINAMENTO TECNICO

Per il miglior svolgimento della propria attività, e particolarmente per l'opera di consulenza e di studio dei problemi connessi all'incremento dell'interscambio fra la Repubblica Italiana e il Regno del Bahrain, l'Associazione può avvalersi di:

- 1) Esperti;
- 2) Commissioni di Esperti;
- 3) Gruppi Settoriali.

A farne parte possono essere chiamate persone non aventi la qualifica di Soci.

La nomina di esperti e la istituzione delle Commissioni di Esperti e di Gruppi Settoriali è fatta dal Consiglio Direttivo.

art.4 - ISTITUZIONE DI UFFICI E SEGRETERIE

Il Consiglio Direttivo può autorizzare la costituzione di Uffici e Segreterie commerciali le cui spese di conduzione potranno essere a carico dell'Associazione entro i limiti dei fondi assegnati a tale scopo dal Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa, fondi che dovranno essere disponibili quali risultanti dal bilancio approvato o previsti nel conto di previsione.

Nelle zone in cui sarà ritenuto opportuno, il Consiglio Direttivo può nominare uno dei suoi consiglieri residente in detta zona a Segretario Delegato dell'Associazione. Tale carica sarà puramente onoraria e l'Associazione potrà eventualmente rifondere al delegato solamente le spese preventivamente approvate e documentate da lui come sostenute nell'interesse dell'Associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo può autorizzare la costituzione di filiali o rappresentanze all'estero anche tramite l'istituzione di società di scopo per l'erogazione dei servizi.

TITOLO SECONDO

SOCI

art.5 - ASSOCIAZIONE

Può essere socio dell'Associazione Italo Bahrainita qualunque persona fisica o giuridica privata o pubblica, gli enti con o senza personalità giuridica ed ogni altro soggetto interessato alle finalità dell'Associazione stessa.



art.6 - CATEGORIE DI SOCI

I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) soci fondatori;
- b) soci ordinari;
- c) soci sostenitori;
- d) soci aggregati;
- e) soci onorari.

Sono soci fondatori coloro che hanno costituito la presente Associazione e versato il relativo patrimonio iniziale, con tutti i diritti e i doveri dei soci ordinari.

Sono soci ordinari coloro che si attengono alle disposizioni del presente Statuto e versano il contributo annuo.

Sono soci sostenitori coloro che si attengono alle disposizioni del presente Statuto e che versano un contributo minimo annuale non inferiore al doppio della quota stabilita per i soci ordinari.

I soci aggregati versano un contributo annuale non superiore alla metà del contributo stabilito per i soci ordinari. Tra i soci aggregati possono figurare anche persone fisiche, giuridiche, enti, ditte o imprese residenti fuori dall'Italia.

Su designazione del Consiglio Direttivo, possono essere chiamati a far parte della categoria di soci onorari i Capi Missione delle Rappresentanze Ufficiali dei due Paesi e le persone che hanno contribuito in modo preclaro allo sviluppo degli scambi culturali ed economici tra la Repubblica Italiana ed il Regno del Bahrain o reso eminenti servizi all'Associazione. I soci onorari godranno di tutti i diritti e privilegi dei soci ordinari e saranno esonerati dalla corresponsione di quote e tasse nonché manlevati da qualsiasi obbligo e/o responsabilità, ferma restando la possibilità per i soci ordinari di procedere a loro insindacabile giudizio a versamenti o elargizioni a favore dell'Associazione a supporto dell'attività dell'Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo insindacabilmente conferirà o revocherà i soci onorari con il voto della maggioranza.

I soci hanno tutti uguali diritti e possono partecipare all'Assemblea dei Soci ed esprimere il proprio voto nel rispetto del principio del singolo voto, in particolare per l'approvazione e le modifiche dello statuto e per la nomina degli organi direttivi per i quali l'eleggibilità è libera.

E' esclusa ogni limitazione di voto in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.



art.7 - CONTRIBUTI

Chi intende entrare a far parte dell'Associazione presenta, a sua scelta, domanda di ammissione come socio ordinario, sostenitore o aggregato, domanda con la quale si impegna tra l'altro, in caso di accettazione, all'osservanza del presente Statuto e, in generale, alle regole dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo fissa la misura del contributo annuale per l'appartenenza all'Associazione, sottoponendola quindi alla ratifica dell'Assemblea dei Soci, e stabilisce il termine entro il quale deve essere versato il contributo per l'anno successivo. Le quote associative dovranno essere versate in unica soluzione. Il primo pagamento annuale delle quote sarà proporzionato al numero dei semestri rimanenti. Il socio è debitore del contributo. Il Consiglio Direttivo può modulare l'importo del contributo annuo in ragione delle qualità del Socio ordinario e dell'attività dallo stesso svolta, purché tale modulazione attenga a categorie predeterminate dal Consiglio stesso e sempre sottoponendo tale modulazione alla ratifica dell'Assemblea dei Soci.

Le quote o i contributi associativi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, sono intrasmissibili e non rivalutabili.

art.8 - AMMISSIONE

Le domande di ammissione all'Associazione devono essere effettuate per iscritto su moduli appositi e firmati dal richiedente. Le domande di iscrizione dei soci saranno accettate dal Consiglio Direttivo a maggioranza, e dopo il versamento della quota associativa prevista. Il Consiglio Direttivo non è in alcun modo tenuto a giustificare la mancata accettazione di una domanda di ammissione.

art.9 - DURATA DELLA QUALITA' DI SOCIO

L'adesione all'Associazione impegna il socio a tutti gli effetti statutari per i due esercizi sociali successivi alla data di iscrizione. Per gli anni successivi, in mancanza di recesso ai sensi del successivo art. 10, l'adesione si intenderà rinnovata di volta in volta per un altro anno.

art.10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

Il rapporto associativo cessa in caso di morte, estinzione, recesso, esclusione o nel caso previsto dal successivo art. 11, comma 5.

La dichiarazione di recesso, che deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata o con altri mezzi idonei a garantirne la certezza della ricezione, ha effetto dalla fine dell'esercizio sociale in corso se inviata entro il 30 settembre. In caso contrario, la dichiarazione non ha effetto e l'adesione all'Associazione si intende automaticamente rinnovata per un altro anno.

Il Consiglio Direttivo, con decisione presa a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può escludere un socio la cui permanenza, a insindacabile giudizio del Consiglio, sia pregiudizievole al buon nome dell'Associazione. Il Consiglio non ha alcun obbligo di giustificare la decisione di esclusione. Il Consiglio Direttivo, a sua discrezione, può escludere



o considerare decaduti i Soci che siano in mora da oltre 90 (novanta) giorni nel versamento della quota. Il Socio escluso o decaduto per mancato versamento della quota o receduto non è esonerato dall'obbligo di versamento di quanto dovuto fino alla data di esclusione, decadenza o recesso.

Il venir meno della qualità di Socio, per qualsiasi motivo, non dà diritto al rimborso dei contributi versati, inclusi quelli relativi all'esercizio in corso, né conferisce diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

art.11 - ESERCIZIO DEI DIRITTI SOCIALI E DOVERI DEI SOCI

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea dei Soci, di presentare istanze, di esercitare il diritto di voto ed ogni altro diritto sociale unicamente i Soci che siano in regola con il pagamento dei contributi dovuti.

Tutti i Soci hanno diritto di beneficiare, con priorità rispetto ai terzi, dell'attività dell'Associazione e dei servizi dalla stessa forniti, con particolare riguardo all'attività informativa e di consulenza per tutte le questioni inerenti gli scopi e le finalità dell'Associazione stessa.

Per l'assolvimento da parte dell'Associazione di particolari incarichi richiesti dal socio, questi sarà tenuto al rimborso delle spese preventivate e sostenute dall'Associazione stessa.

Tutti i Soci hanno l'obbligo di rispettare le disposizioni del presente Statuto e le deliberazioni degli Organi Sociali.

I Soci hanno l'obbligo di svolgere le attività connesse direttamente o indirettamente alla presente Associazione nel pieno rispetto delle leggi vigenti, ivi incluse le Leggi Anti-Corruzione (per tali intendendosi, (i) le disposizioni anti-corruzione contenute nel Codice Penale Italiano e nelle altre leggi nazionali ivi incluso il Decreto Legislativo n. 231/2001; (ii) l'US Foreign Corrupt Practices Act; (iii) l'U.K. Bribery Act 2010, e (iv) i trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione). La violazione delle leggi sopra menzionate da parte di uno dei Soci, accertata con atto formale emesso dall'Autorità Giudiziaria competente, costituirà causa di esclusione dall'Associazione del Socio medesimo ai sensi del precedente art. 10.

I Soci ordinari devono versare i contributi annuali nella misura determinata anno per anno dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei Soci.

art.12 - PATRIMONIO SOCIALE

L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera secondo il principio di economicità.



I ricavi dell'attività dell'Associazione sono destinati a coprire i relativi costi e vengono utilizzati per il raggiungimento dello scopo e delle finalità dell'Associazione, quali stabiliti nel presente Statuto.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- 1) dal contributo iniziale e dal contributo annuale versato dai Soci ordinari, sostenitori e aggregati;
- 2) dai contributi pubblici e privati;
- 3) dai proventi delle iniziative dell'Associazione;
- 4) dai beni che diverranno, direttamente o indirettamente, di proprietà dell'Associazione;
- 5) da ogni eventuale erogazione, donazione o lascito.

L'Associazione opera in base ad un Rendiconto contabile annuale approvato dall'Assemblea dei Soci e deve tenere le registrazioni e le documentazioni contabili previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Il singolo Socio non ha diritto sul patrimonio dell'Associazione. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che non sia imposto per legge.

L'Associazione risponde delle obbligazioni assunte con il proprio patrimonio.

TITOLO TERZO

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

art.13 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Co-presidente;
- d) i Vice-presidenti;
- e) il Tesoriere;
- f) il Segretario Generale;



g) il Collegio dei Revisori.

art.14 - ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'organo supremo dell'Associazione.

L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno, non oltre il 30 giugno di ogni anno; inoltre, può essere convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea dei Soci decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che il Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei Soci sottopongono alla sua approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei Soci:

- a) la nomina del Presidente, di un Co-Presidente bahrainita e dei Vice-presidenti;
- b) la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- c) la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori;
- d) la revoca delle cariche sociali;
- d) l'approvazione del Rendiconto contabile annuale e del Conto di Previsione;
- e) la ratifica delle misure dei contributi associativi annuali, fissate dal Consiglio Direttivo;
- f) le modifiche del presente Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea dei Soci è convocata mediante avviso sottoscritto dal Presidente e inviato, a mezzo raccomandata o a mezzo pec o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i Soci (presso il domicilio ufficialmente risultante all'Associazione, secondo le modalità previste dalla legge tempo per tempo vigente), almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza, con indicazione dell'ora e del luogo della riunione e con dettagliata indicazione dell'Ordine del Giorno. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza dell'Assemblea dei Soci, qualora la prima andasse deserta. L'Assemblea dei Soci può essere convocata anche in luogo diverso dalla Sede sociale, purché nel territorio della Repubblica Italiana o di altro Stato sito in Europa, nonché nel territorio del Regno del Bahrain.

È tuttavia validamente costituita, e può quindi validamente deliberare, l'Assemblea dei Soci, anche non convocata secondo le formalità suddette, qualora siano presenti o rappresentati con delega tutti i Soci ed altresì siano presenti o informati della riunione tutti i membri del Consiglio Direttivo, nonché, se esistente, tutti i membri del Collegio dei Revisori, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.



Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci constatare la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea dei Soci medesima, accertare i risultati delle votazioni e decidere su qualsiasi contestazione sul diritto di intervento o di voto.

Gli argomenti non compresi all'Ordine del Giorno non sono ammessi alla discussione, salvo che l'Assemblea dei Soci non sia costituita in forma totalitaria e nessuno degli intervenuti si opponga al loro inserimento.

art.15 - VALIDITA' - VOTO - MAGGIORANZE

Ogni socio ordinario e sostenitore, anche se rappresentante autorizzato di un Ente socio dell'Associazione, ha diritto al voto, purché in regola con il pagamento delle quote associative, e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta, con autorizzazione scritta sul biglietto di ammissione secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Ogni socio non può essere portatore di più di cinque deleghe. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la delega viene conferita per una singola Assemblea dei Soci, essa ha effetto anche per le successive convocazioni dell'Assemblea dei Soci stessa. E' ammessa anche la procura generale a valere per più Assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri del Consiglio Direttivo, né ai membri del Collegio dei Revisori, se nominato.

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà più uno degli Associati personalmente o per delega o comunque quando sono presenti almeno 30 soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole, a condizione che tutti i Soci fondatori esprimano voto favorevole. della maggioranza dei presenti

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, a condizione che tutti i Soci fondatori esprimano voto favorevole.

L'Assemblea dei Soci è presieduta di diritto dal Presidente dell'Associazione. In sua assenza, l'Assemblea dei Soci è presieduta dal Segretario Generale o dal Socio designato tra i presenti con il voto della maggioranza degli intervenuti . Su richiesta del Presidente, l'Assemblea dei Soci può nominare per il controllo delle votazioni due o più scrutatori scegliendoli tra i soci presenti. Le deliberazioni possono essere adottate tramite votazione



effettuata per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto, oppure mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, su decisione del Presidente dell'Assemblea dei Soci, salvo per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto ed allo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, per le quali è sempre competente l'Assemblea stessa.

Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti; a parità di voti, in caso di voto palese, prevale il voto del Presidente dell'Assemblea dei Soci.

Nel caso si scelga il sistema della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della Decisione;
- il contenuto e le risultanze della Decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei Soci consenzienti;
- l'indicazione dei Soci contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i Soci consenzienti e, se richiesto, di quelli astenuti e contrari.

Nel caso si scelga il sistema del consenso espresso per iscritto, dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della Decisione;
- il contenuto e le risultanze della Decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i Soci i quali, entro i 5 (cinque) giorni successivi, dovranno trasmettere all'Associazione apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei Soci entro il termine suddetto equivale a voto di astensione.

Le trasmissioni previste nel precedente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il telefax e la posta elettronica; in questi ultimi casi, le trasmissioni ai Soci dovranno essere fatte al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati



espressamente comunicati dai Soci medesimi e che risultino ufficialmente all'Associazione secondo le modalità previste dalla legge tempo per tempo vigente.

Le Deliberazioni adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti più della metà dei Soci.

Le Deliberazioni dell'Assemblea dei Soci devono constare da Verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.

Il Verbale deve indicare la data dell'Assemblea dei Soci e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel Verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il Verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e di pubblicazione.

L'elezione del Consiglio Direttivo avviene secondo le modalità previste all'art.16.

art.16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'amministrazione, le direttive e gli orientamenti gestionali dell'Associazione spettano al Consiglio Direttivo, il quale ha ogni facoltà di gestirne e controllarne il patrimonio, è responsabile della situazione finanziaria e ne dirige l'attività.

A tal fine, il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di nominare uno o più Consiglieri Delegati determinandone i poteri di ordinaria e/o straordinaria amministrazione e il relativo compenso.

Il Consiglio Direttivo, a suo giudizio, può anche ammettere, per invito, membri onorari e funzionari onorari per quei periodi da esso stabiliti, specificandone i poteri ed i doveri. Il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di undici ad un massimo di venti Consiglieri, anche non soci, dura in carica tre anni e viene eletto dall'Assemblea dei Soci in conformità di quanto appresso previsto:

- undici posti del Consiglio Direttivo sono assegnati ai rappresentanti dei Soci Fondatori;
- i restanti eventuali posti, a scelta dell'Assemblea dei Soci su proposta di questi, a maggioranza dei voti dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo:



- a) promuove e delibera le iniziative necessarie al conseguimento dei fini sociali e attua le delibere dell'Assemblea dei Soci;
- b) delibera sulle domande di ammissione all'Associazione e sulla esclusione dei Soci;
- c) nomina e revoca il Segretario Generale dell'Associazione;
- d) nomina, tra i suoi membri, il Tesoriere dell'Associazione;
- e) delibera gli atti di gestione economica e finanziaria del patrimonio sociale;
- f) delibera la misura del contributo annuale per le varie categorie di soci;
- g) approva il Rendiconto contabile annuale ed il conto di previsione predisposti dal Tesoriere, da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- h) decide ogni atto di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- i) delega parte dei propri poteri ad uno o più Consiglieri Delegati, vigilando sull'attività di questi ed avocando a sé i relativi poteri in caso di loro inerzia.

Il Consiglio Direttivo è presieduto di diritto dal Presidente dell'Associazione, ovvero, in sua assenza, da un Vice-Presidente nominato dal Consiglio stesso tra i suoi membri.

Il Presidente, dopo la scadenza, rimarrà di diritto membro del Consiglio Direttivo per un periodo di tre anni. I membri del Consiglio Direttivo, eletti in rappresentanza dei soci non persone fisiche (Enti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica) decadono dalla carica di consigliere, se l'Ente cessa di essere socio ed essi non sono soci; gli stessi possono essere sostituiti con semplice comunicazione scritta del Socio. Il Segretario Generale ne dà notizia nella prima successiva riunione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante lettera raccomandata o con altri mezzi idonei a garantirne la certezza della ricezione, recante l'Ordine del Giorno e sottoscritti dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero ancora, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età, il tutto spedito almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Gli avvisi di convocazione delle riunioni inviati ai Consiglieri dovranno indicare la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'agenda degli argomenti da trattarsi, oltre a quelli di ordinaria gestione. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato, con le stesse modalità suddette, quando lo richiede almeno un terzo dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo si raduna presso la Sede sociale o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana o di altro Stato sito in Europa o nel territorio del Regno del Bahrain; le sue riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero ancora, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere presente più anziano di età.



Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue Deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, allorché intervengano tutti i Consiglieri in carica e, se esistente, il Collegio dei Revisori.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le Decisioni del Consiglio Direttivo adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da Verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri dimissionari, o decaduti per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive, vengono sostituiti su designazione e per cooptazione del Consiglio Direttivo. I Consiglieri cooptati rimangono in carica fino alla successiva Assemblea dei Soci.

I Consiglieri possono essere nominati per due mandati consecutivi.

Le Decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso si scelga il sistema della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della Decisione;
- il contenuto e le risultanze della Decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- in caso di esistenza del Collegio dei Revisori, la menzione dell'eventuale parere del Collegio stesso, parere che dovrà essere allegato al documento affinché gli Amministratori ne possano prendere visione;
- l'indicazione dei Consiglieri consenzienti;
- l'indicazione dei Consiglieri contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i Consiglieri consenzienti e, ove richiesto, di quelli astenuti e contrari.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i Consiglieri i quali, entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi, dovranno trasmettere all'Associazione apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio



voto favorevole o contrario ovvero la propria astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà od astensione; la mancanza di dichiarazione dei Consiglieri entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel precedente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il telefax e la posta elettronica; in questi ultimi casi, le trasmissioni ai membri del Consiglio Direttivo dovranno essere fatte al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai Consiglieri medesimi.

Le Decisioni del Consiglio Direttivo, adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

I membri del Consiglio Direttivo sono responsabili nei confronti dell'Associazione secondo le disposizioni dell'art. 18 del Codice Civile.

art.17 - PRESIDENTE ONORARIO

Qualora l'Assemblea dei Soci lo ritenga opportuno, può essere nominato il Presidente Onorario, anche tra i non soci, che dura in carica per un triennio.

art.18 - PRESIDENTE E CO-PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente dell'Associazione, cui è conferito il potere di firma, ha la rappresentanza generale dell'Associazione sia nei rapporti interni che di fronte ai terzi, promuove contatti e relazioni per qualificare l'Associazione, presiede tutte le attività dell'Associazione stessa ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo, assicurando lo svolgimento unitario e organico delle attività dell'Associazione medesima.

Il Co-presidente ha gli stessi poteri e le stesse funzioni del Presidente dell'Associazione di cui al precedente comma.

Il Presidente ed il Co-presidente dell'Associazione sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, durano in carica tre anni e non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente presiede di diritto l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, salvo i casi di sua assenza o di suo impedimento nel qual caso verranno presieduti dal Co-presidente.

Il Presidente provvede alla nomina di tutti i Comitati, subordinatamente all'approvazione del Consiglio Direttivo e ne fa automaticamente parte.



art.19 - VICE-PRESIDENTI

I Vice-Presidenti dell'Associazione sono nominati dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri e durano in carica tre anni e non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi. Hanno la funzione di coadiuvare e/o sostituire in tutto o in parte il Presidente nell'adempimento delle sue funzioni per il caso di sua assenza o impedimento, ed esercitano i poteri e le funzioni a loro delegati.

Qualora si renda vacante la carica di Presidente, per dimissioni o altro motivo, il Vice-Presidente più anziano è investito degli stessi poteri e delle attribuzioni del Presidente prima della successiva Assemblea dei Soci.

art.20 - TESORIERE

Il Tesoriere è investito dei poteri di tenuta della contabilità e di custodia del patrimonio dell'Associazione, esercita il controllo amministrativo e contabile e provvede alle verifiche di cassa.

Il Tesoriere ha il potere di eseguire tutte le opportune ed occorrenti operazioni bancarie, rappresentando l'Associazione ed avendo la firma sociale, nei limiti delle sue funzioni, per tutti gli atti ed i rapporti finanziari ed amministrativi e nei rapporti di conto corrente di ordinaria amministrazione aperti presso gli enti pubblici e privati, Banche, Istituti di Credito e amministrazione postale. L'autorizzazione a firmare con firma singola sugli assegni può essere delegata, limitatamente agli importi autorizzati dal Consiglio, al solo Segretario Generale.

Il Tesoriere dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica tre anni. Può essere rieletto per un secondo mandato. Predisporre annualmente il rendiconto economico ed il conto di previsione e cura la gestione economica dell'Associazione.

art.21 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra i non soci. Su delega del Presidente può rappresentare l'Associazione, di cui può avere la firma sociale, nei rapporti interni e di fronte ai terzi.

Il Segretario Generale è il principale funzionario amministrativo e operativo. Al Segretario Generale spettano la direzione e l'amministrazione di tutti gli uffici dell'Associazione e provvede ad assumere, licenziare, assegnare i compiti e a sovrintendere a tutti gli impiegati. Il Segretario Generale, insieme al Presidente, ha il controllo generale della corrispondenza e delle pubblicazioni dell'Associazione. Controfirma i documenti ufficiali ed è responsabile dello svolgimento dei programmi di lavoro secondo le direttive e disposizioni del Consiglio Direttivo ed è responsabile di tutte le spese secondo l'imputazione approvata nel bilancio. Partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo, di cui assume le funzioni di Segretario e redige i relativi verbali.



art.22 - COMITATI PERMANENTI E SPECIALI

Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può istituire gruppi specializzati di settore e nominare i rispettivi coordinatori che ritenga necessari per svolgere il programma dell'Associazione. La istituzione dei gruppi specializzati è a discrezione del Presidente e in nessun caso superano il periodo di durata in carica del Presidente che li nomina. I gruppi specializzati sono sciolti dal Presidente quando viene terminato il loro lavoro e quando sono state accettate le loro relazioni, o quando il Consiglio Direttivo, a suo giudizio, lo ritiene opportuno. E' compito dei gruppi specializzati svolgere indagini, condurre studi ed interpellanze, dare suggerimenti al Consiglio Direttivo, assolvere tutti i compiti delegatigli dal Consiglio. I coordinatori dei gruppi specializzati di settore partecipano senza voto al Consiglio Direttivo.

art.23 - COLLEGIO DEI REVISORI

L'Associazione, nei casi previsti dalla legge, nomina un Collegio dei Revisori, incaricato del controllo sulla gestione e del controllo della regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redigendo una relazione relativa al Rendiconto contabile annuale e sui conti di previsione, accertando altresì la consistenza di cassa e l'esistenza di valori di proprietà dell'Associazione, provvedendo in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci, iscritti all'Albo dei Revisori Legali dei Conti. E' eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni. Può essere rieletto per un secondo mandato e nomina, tra i suoi membri effettivi, un Presidente.

Il Collegio dei Revisori ha diritto ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci.

art.24 - L'ESERCIZIO SOCIALE

L'Esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Rendiconto contabile annuale ed il Conto di Previsione per l'esercizio successivo, predisposti dal Tesoriere, vanno sottoposti al Consiglio Direttivo e, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori, se nominato, devono essere depositati presso la sede dell'Assemblea dei Soci almeno cinque giorni prima dell'Assemblea ordinaria annuale, cui sono proposti per l'approvazione.

TITOLO QUARTO

DISPOSIZIONI VARIE

art.25 - VERBALI DELL'ASSOCIAZIONE

I libri dei verbali delle Assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo devono sempre essere a disposizione dei soci che desiderino consultarli. Copie, estratti o riassunti



dei Verbali dell'Assemblea dei Soci dell'Associazione, delle riunioni del Consiglio Direttivo o dei gruppi specializzati non possono essere rilasciati per la pubblicazione senza autorizzazione del Presidente.

art.26 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, l'Assemblea dei Soci designerà uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i poteri. Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà obbligatoriamente devoluto ad un'altra associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

art.27 - CLAUSOLA ARBITRALE

La soluzione di tutte le questioni e vertenze che possono insorgere, a qualsiasi titolo, fra i soci e l'Associazione è devoluta ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri che dovranno essere nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha Sede l'Associazione. La decisione del Collegio Arbitrale dovrà venire resa in via rituale e secondo diritto italiano e sarà inappellabile per le parti. Tutto il procedimento si svolgerà in lingua italiana.

art.28 - RIUNIONI PER MEZZO DI TELECOMUNICAZIONI

Le riunioni degli Organi collegiali dell'Associazione (Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori e, ove nominato, Collegio di Liquidazione) si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento, ed, in particolare, alle seguenti condizioni delle quali dovrà essere dato atto nei relativi Verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione - anche a mezzo del proprio eventuale Ufficio di Presidenza - di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, di regolare lo svolgimento della stessa e di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al Soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione in forma totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno



affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Soggetto verbalizzante.

art.29 - DISPOSIZIONE GENERALI

Per quanto non espressamente previsto e regolato dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge e del Codice Civile vigenti in materia.